

Regolamento Pulizia Camini Comune di Ziano di Fiemme



**COMUNE DI ZIANO DI FIEMME**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**REGOLAMENTO**  
**PULIZIA CAMINI**

**Delibera CC nr. 50 dd. 29/11/2010**  
**Modificato delibera CC nr. 32 dd. 27/10/2021**

## Regolamento Pulizia Camini Comune di Ziano di Fiemme

### **INDICE**

Art. 1 – Inquadramento normativo

Art. 2 - Oggetto e obbligatorietà del servizio

Art. 3 – Frequenza del servizio

Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio

Art. 5 – Responsabilità

Art. 6 – Controlli

Art. 7 – Abbruciatura dei camini

Art. 8 – Sanzioni amministrative

## **Art. 1 - Inquadramento normativo**

Il servizio di pulizia dei camini nel Comune di Ziano è reso obbligatorio ed è disciplinato dalle norme di cui all'art. 14 della Legge Regionale del 20.08.1954 e dal Regolamento di cui alla Delibera della Giunta Regionale 11.08.1964 n. 1711 e dal presente.

## **Art. 2 - Oggetto e obbligatorietà del servizio**

I proprietari e gli amministratori di fabbricati sono obbligati a far pulire a proprie spese da ditte specializzate, con pagamento diretto alle stesse, e secondo necessità, dettate dalla frequenza d'uso e dal tipo di combustibile usato le canne fumarie in esercizio (per canna fumaria "in esercizio" si intende quella al servizio di fonti di calore a gas, a legna, kerosene, gasolio, attivate durante l'anno) e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

## **Art. 3 – Frequenza del servizio**

La pulizia dei camini deve essere eseguita come minimo una volta all'anno, e comunque tutte le volte che si rendesse necessario. I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e dalla convivenza in genere dovranno venire puliti inoltre ogni qualvolta il bisogno lo richieda. Per le canne fumarie dei combustibili gassosi il controllo va eseguito ogni tre anni.

## **Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio**

Lo spazzacamino deve in modo particolare provvedere alla pulizia dei camini entro i termini fissati all'articolo precedente del presente regolamento. Esso dovrà inoltre segnalare al Comune, tutte le circostanze costatate e ritenute pericolose per possibili incendi. Gli assuntori del servizio (spazzacamino) assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in particolare per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il servizio deve essere reso a regola d'arte e la ditta è da ritenersi responsabile dei danni arrecati per negligenza, imprudenza, imperizia, o per violazioni a norme tecniche, legislative o regolamentari nonché delle eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.

## **Art. 5 – Responsabilità**

Sono responsabili della pulizia delle canne fumarie, da effettuarsi con la frequenza indicata dal presente regolamento, i conduttori o gli utilizzatori degli immobili a vario titolo degli stessi.

E' posto in capo ai soggetti di cui al comma precedente l'obbligo di rivolgersi ad una ditta debitamente autorizzata, oppure di provvedervi personalmente garantendo l'esecuzione perfetta della pulizia delle canne fumarie mediante apposizione di firma responsabile sull'apposito libretto fornito dal Comune di Ziano. E' obbligo comunque del proprietario qualora la pulizia sia effettuata direttamente, di incaricare una ditta specializzata ad effettuare il controllo della pulizia della canna fumaria e di far apporre il visto di regolarità sul libretto stesso.

Qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, la ditta o il proprietario devono darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 6 – Controlli**

Il Comune di Ziano fornisce ad ogni proprietario di immobile un libretto da compilare e vidimare periodicamente a riguardo della manutenzione delle canne fumarie. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, ha diritto – dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento e la corretta manutenzione delle canne fumarie. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati o, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

## **Art. 7 – Abbruciatura dei camini**

Nel caso in cui occorra provvedere all'abbruciatura dei camini, il soggetto richiedente l'intervento deve avvertire i Vigili del fuoco, i quali dovranno essere presenti, ed è tenuto ad avvisare proprietari degli stabili confinanti.

I servizi di vigilanza resi dai Vigili del fuoco in occasione di pulizia tramite abbruciatura sono a pagamento così come stabilito dalla L.R. 20/08/1954 nr. 24 e dalla L..r. 26/07/1965 nr. 966.

In ogni caso, l'abbruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo VV.FF.. Prima di procedere alla pulizia dei camini, mediante abbruciatura, l'addetto alla pulitura dei camini, deve verificare quanto segue:

- le canne fumarie, camini e condotti da fumo devono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e dalle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
- i condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

## **Art. 8 – Sanzioni amministrative**

I contravventori alle norme del predetto regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.